



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

Medaglia d'Argento O.M. della Resistenza

ORDINANZA N. 36/2022

Prot. n. 6085

IL SINDACO

VISTI:

- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 502/1992, e s.m.i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 19/1982, e s.m.i., concernente l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- la Legge Regionale n. 19/1994, e s.m.i., sul riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- la Legge Regionale n. 5/2005, recante Norme a tutela del benessere animale e la delibera attuativa di Giunta Regionale n. 647/2007;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- lo statuto comunale;
- l'art. 672 del C.P. che detta norme in materia di governo e custodia di animali;
- vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 e s.m.i. e proroghe concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

CONSIDERATO:

I numerosi eventi segnalati al comune di Villa Minozzo, nei quali i cani adibiti alla guardiania dei greggi di pecore o altro bestiame, per i quali la monticazione avviene in prossimità di zone ad alta densità turistica del comune di Villa Minozzo, hanno morsi e aggredito vari turisti;

Che tali eventi costituiscono un grave pericolo per l'incolumità pubblica, potendo cagionare gravi danni a persone e bambini che frequentano le zone turistiche ed escursionistiche del nostro territorio;

Che sussiste pertanto, la urgente necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

DATO ATTO dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane, anche se trattasi di cani da lavoro addetti alla guardiania dei greggi di pecore o altro bestiame, deve osservare scrupolosamente le seguenti norme:

Piazza della Pace ,1 42030 Villa Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.)

Fax 0522-801359 C.F. 00431620350

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it

E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

Medaglia d'Argento O.M. della Resistenza

- Tenere una distanza minima di **150 mt** dei cani e dei greggi, dai sentieri percorsi da bikers, escursionisti, turisti e/o comunque dalle zone ad alta frequenza turistica e di passaggio del territorio del comune di Villa- Minozzo;
- I cani da guardiania possono svolgere il loro lavoro durante il pascolo del bestiame, solo e comunque **alla presenza di un custode/pastore**, al quale il cane obbedisca in caso di richiamo;
- I cani da guardiania, se il pastore/custode si allontana dal gregge o dagli stessi per motivi di urgenza, devono essere **posti in sicurezza** ovvero nell'impossibilità di morsicare/aggredire, turisti/passanti ecc., ovvero collocati all'interno di un recinto chiuso, oppure affidati ad altro custode al quale obbediscano in caso di richiamo, oppure legati a manufatti appositi (solidi e ben radicati nel terreno, posti all'ombra) con un guinzaglio con una lunghezza non superiore ad 1,50 metri per una durata massima di minuti 10;

Dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste per legge (Legge 689/19819).

Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

Le Forze dell'Ordine, ognuna per quanto di propria competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR entro 60 gg ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento

DISPONE

La Notifica del presente atto alle Ditte che effettuano monticazione, pascolo e alpeggio nel territorio del comune di Villa Minozzo.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito istituzionale dell'Ente e con ogni altro mezzo a disposizione.

La trasmissione del presente atto viene trasmessa per tutti gli adempimenti necessari, a:

- Comando Stazione Carabinieri comune di Villa Minozzo;
- Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne' Monti;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Castelnovo ne' Monti;
- Comando Polizia Provinciale di Reggio Emilia;
- Comando Polizia Locale Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- Servizio Veterinario Azienda AUSL Reggio Emilia- Distretto Castelnovo ne' Monti.

Villa Minozzo il 06/08/2022



[Handwritten signature]
Il Sindaco
Caval. Erm. Elia Sassi

Piazza della Pace ,1 42030 Villa Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.)

Fax 0522-801359 C.F. 00431620350

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it

E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it